

SCHEDA n.9

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI ED ADULTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO- SANITARIE

1. OGGETTO

Il servizio è stato istituito per regolamentare la partecipazione dell'amministrazione al pagamento della retta residenziale in strutture protette a cui sia necessario far accedere cittadini residenti nel Comune di Sovizzo.

La richiesta di integrazione retta potrà essere presentata solamente dopo che la persona risulta beneficiaria dell'impegnativa di residenzialità da parte della Regione Veneto.

2. FINALITA' DEL SERVIZIO

Compartecipare al pagamento della retta per l'inserimento della persona in struttura protetta, qualora le condizioni sociali e sanitarie non permettano la sua permanenza a domicilio.

Il soggetto può scegliere tra due tipo di ospitalità: temporanea o definitiva.

3. INGRESSO IN STRUTTURA

L'intervento economico del Comune potrà avvenire soltanto su provvedimento del Responsabile.

L'autorizzazione viene concessa solo a seguito di idonea istruttoria che accerti che l'anziano non è più in grado di vivere adeguatamente nel suo ambiente domestico. La necessità di ingresso in struttura deve inoltre risultare dal verbale dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D).

In mancanza di tali accertamenti non potrà essere concessa l'integrazione.

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'anziano non in grado di sostenere, in tutto o in parte, l'onere della retta della struttura e che intende fare richiesta di integrazione al Comune, dovrà presentare domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Per la presentazione della domanda di integrazione retta va allegata alla modulistica dell'Ufficio Servizi Sociali il modello ISEE (ISEE socio-sanitario residenziale) in corso di validità.

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona in possesso di beni immobili per la quale si renda necessario l'intervento di sostegno economico.

Il loro valore deve coprire, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

5. VALUTAZIONE ECONOMICA

Il Comune per l'esame di ogni domanda e per valutare la situazione socio-economica del richiedente, si avvale della documentazione richiesta e delle ulteriori informazioni ritenute necessarie per avere un quadro oggettivo della situazione generale.

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE

a) ISEE superiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta Comunale: per l'anno corrente €16.000,00;

b) Titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto, su beni immobili ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo del soggetto richiedente il ricovero, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6;

c) disponibilità di patrimonio mobiliare superiore ad €2.000,00.

7. INTEGRAZIONE DEL COMUNE

Se al termine dei conteggi sulla quota spettante all'ospite la retta non risultasse coperta interamente, il Comune interverrà pagando la differenza.

8. INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ED ARRETRATI

Se dopo l'inserimento con integrazione del Comune all'anziano viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento, con relativi arretrati, tale beneficio sarà versato al Comune nella misura pari alla somma sostenuta dal Comune stesso fino a quel momento per l'integrazione della retta.

9. QUOTA PER SPESE PERSONALI

Il Comune garantisce all'ospite per spese personali, la disponibilità di una quota mensile pari al 20% della pensione minima INPS. Entro il 30 giugno di ogni anno saranno riviste le condizioni che hanno determinato le quote a carico dell'ospite, degli obbligati e del Comune alla luce della nuova documentazione presentata e di ogni altra situazione di ordine economico – familiare.

In caso di attivazione urgente del servizio e in mancanza dell'attestazione ISEE necessaria per la determinazione della compartecipazione al costo, il servizio potrà essere attivato con l'impegno del richiedente a presentarla entro un mese e a saldare l'importo dovuto per le quote già anticipate dall'Ente pubblico.

Il Responsabile competente vista l'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali e la relazione dell'Assistente Sociale competente predispone la determinazione di avvio del servizio e le modalità di contribuzione dandone avviso al richiedente.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.